



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

Vista l'istanza acquisita agli atti di questa Prefettura al prot. n. 15535 del 18.3.2024 con la quale Mauro Vegni, Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata "**107° Giro d'Italia**", in programma in questa provincia sabato **11 maggio 2024** con la **8^a Tappa: Spoleto (PG) – Prati di Tivo (TE)**, nonché la sospensione della circolazione sulle strade e località indicate nelle unite planimetria e cronotabella (**Allegato n. 1 - Planimetria e cronotabella Corsa**) e ricadenti in questa Provincia nei Comuni di Montereale, Capitignano, L'Aquila, Pizzoli, Campotosto;

Vista la successiva istanza del 28.3.2024, integrata il 9.4.2024, con la quale l'Organizzatore ha comunicato le specifiche relative all'evento cicloturistico a traffico aperto, collaterale al Giro d'Italia, denominato **Giro-E** da l'Aquila a Prati di Tivo, a carattere non competitivo con biciclette a pedalata assistita, che interesserà per questa provincia i comuni di L'Aquila, Pizzoli e Campotosto secondo l'unità cronotabella (**Allegato n. 2 - Cronotabella Giro E**);

Vista l'ordinanza nr 144/2024/T del 7.5.2024 del Comune dell'Aquila "Giro E 8^a tappa dell'11 maggio 2024 – modifiche alla viabilità";

Vista la nota acquisita al protocollo n. 21410 del 15.4.2024, con la quale RCS Sport ha comunicato l'unità tabella di marcia (**Allegato n. 3 - Cronotabella carovana**) dell'iniziativa collaterale denominata "**La Carovana del Giro d'Italia**", costituito da un convoglio di circa 30 veicoli (auto, furgoni e 1 truck) con i marchi degli sponsor della Corsa, che anticipano di circa 1 ora e 30 minuti i corridori dell'8^a Tappa del Giro d'Italia, scortata da 6 moto della Polizia stradale e 4 moto-staffette dell'organizzazione, specificando che il passaggio della stessa avverrà all'interno del dispositivo di sospensione del traffico già richiesto per la corsa professionistica;

Vista la nota prot. 29543 Categ. A.4.Gab. del 7.5.2024, acquisita al prot. interno n. 26066 in pari data, con la quale la Questura di L'Aquila, sentito anche il parere della Sezione Polizia Stradale, ha espresso, per i profili di competenza, il nulla osta alla sospensione del traffico in occasione dello svolgimento della manifestazione in argomento;

Viste le note prot. 91/10-3-2024 del 9.4.2024 e 91/10-7-2024 del 12.4.2024, con le quali il Comando Provinciale dei Carabinieri, valutati gli elementi forniti al riguardo anche dalle competenti Stazioni dell'Arma, ha rappresentato che non emergono situazioni ostative alla temporanea sospensione del traffico veicolare lungo il percorso stradale interessato rispettivamente dalla manifestazione ciclistica in argomento e dall'evento collaterale denominato "Giro-E";

Vista la nota acquisita al protocollo n. 19099 del 4.4.2024 con la quale la Sezione Polizia Stradale, ha espresso parere favorevole per la tappa in discorso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 109/A2106B/2024 della Regione Piemonte acquisita al prot. n. 24899 del 30.4.2024, che forma **parte integrante del presente decreto**, con la quale si autorizza, per l'intera tratta nazionale, lo svolgimento della competizione ciclistica "107° Giro d'Italia 2024" - Corsa ciclistica internazionale a tappe, organizzata da RCS Sport S.p.A., in programma dal 4 maggio 2024 al 26 maggio 2024 con 21 Tappe, come da prospetto ivi indicato, alle condizioni espressamente ivi previste;



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

Vista la nota prot. 8699 del 10.4.2024, acquisita al prot. n. 20572 in pari data, con la quale l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità – ha concesso il proprio Nulla Osta, al passaggio della competizione di che trattasi su strade di propria competenza;

Vista la nota prot. 297734 del 9.4.2024, acquisita al prot. n. 20293 in data 10.4.2024, con la quale l'Anas – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica “107° Giro d'Italia”, quale 8^ Tappa, Spoleto (PG) – Prati di Tivo (TE), prevista per l'11 maggio 2024;

Viste le risultanze della riunione tenutasi in questa Prefettura il 17.4.2024, anche alla presenza dei rappresentanti dei Comuni interessati dal passaggio della competizione, di cui al resoconto conservato agli atti dell'ufficio, nella quale sono stati esaminati gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento della tappa in parola;

Viste le note, agli atti dell'Ufficio, con le quali i Comuni di Montereale, Capitignano, L'Aquila, Pizzoli e Campotosto hanno espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica in argomento;

Richiamata la circolare 300/STRAD/1/0000008933 del 21.3.2024 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato rammenta “*ferma restando che ciascuna autorità competente adotti un proprio provvedimento, deve essere garantito, nell'ambito territoriale della medesima provincia, il coordinamento e il raccordo di tutti i provvedimenti da adottare. Tale funzione è esercitata dal Prefetto*”

Viste le ordinanze, conservate agli atti d'ufficio, con le quali i Comuni interessati al passaggio della competizione hanno disciplinato per quanto di competenza la circolazione stradale sui tratti di strada comunali;

Viste le risultanze del tavolo tecnico svoltosi nella Questura il 3.5.2024, come da verbale acquisto al prot. interno al n. 25923 del 7/5/2024;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 300/A/10164/19/116/1 del 27.11.2019 e 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.9.2020 concernente l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis cds;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover disporre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa Provincia;

Visti gli articoli 6 e 7 e 9 del D.L. vo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

per **sabato 11 maggio 2024, la sospensione della circolazione** a partire da **due ore e trenta minuti** prima del passaggio della corsa alla media più veloce e **fino al transito dell'automezzo “Fine Gara Ciclistica” e comunque fino a cessate esigenze** - lungo i tratti stradali al di fuori dei



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

centri abitati sul percorso della 8^a Tappa della competizione ciclistica “107° Giro d’Italia”, interessante il territorio di questa Provincia su strade e località dei Comuni di **Montereale, Capitignano, L’Aquila, Pizzoli, Campotosto**, indicate nella planimetria del percorso e nella cronotabella allegati (**planimetria e cronotabella corsa**), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del richiamato Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e a intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

La manifestazione dovrà essere scortata dai già menzionati organi ovvero, a supporto di essi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L’organizzazione e i Comuni interessati predisporranno un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che **tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione**; dovranno, altresì, predisporre idonea segnaletica indicante le deviazioni del traffico; la segnaletica non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli (cassonetti, cantieri



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

edili ecc.) che potrebbero intralciare il percorso degli atleti e, ove necessario, alla illuminazione delle gallerie.

I Sindaci interessati dovranno curare la massima pubblicità della presente ordinanza, avvalendosi degli idonei mezzi di informazione e stampa.

I Sindaci devono altresì provvedere a informare i gestori dei servizi di trasporto delle limitazioni alla circolazione derivanti dalla presente ordinanza e di fornire adeguata e tempestiva informazione, anche attraverso le associazioni di categoria, agli allevatori insistenti lungo il percorso di gara e ai proprietari di animali d'affezione, di prestare ogni accortezza per evitare che animali vaganti interferiscano sul tracciato della manifestazione.

Il presente provvedimento è notificato alle Forze di Polizia e alle Polizie Municipali/Locali per la sua esecuzione e a tutti gli Enti interessati.

L'Aquila, data del protocollo

DC

IL PREFETTO
Giancarlo Di Vincenzo

Alla Questura – Divisione Gabinetto
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Compartimento Polizia Stradale
Alla Sezione Polizia Stradale
Alla Regione Piemonte
All'Amministrazione Provinciale L'Aquila
All'Anas Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Ai Comuni e Comandi di Polizia Locale:

- MONTEREALE
- CAPITIGNANO
- L'AQUILA
- PIZZOLI
- CAMPOTOSTO

Alle Prefetture di:

- PERUGIA
- RIETI
- TERAMO

Alla RCS Sport